



# COMUNE DI BIONAZ COMMUNE DE BIONAZ

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE



*Ordinanza temporanea*

## ORDINANZA N. 37/2018

IL SINDACO

**VISTO** l'approssimarsi della stagione invernale, e considerato che lungo il tratto della strada comunale, compreso **tra la frazione LA FERRERE e il piazzale della frazione Place Moulin**, del Comune di Bionaz, esiste l'elevato rischio di caduta valanghe per quanto attinente la percorribilità pedonale e veicolare in transito;

**RITENUTO** opportuno provvedere pertanto alla chiusura del tratto di strada sopraccitato, al fine di salvaguardare la pubblica sicurezza ed incolumità;

**VISTO** l' art. 6 comma 4 lett. B del D.Lvo 30 aprile 1992 n 285 e successive modificazioni;

**CON** i poteri conferiti dalla legge 08.06.1990, n. 142 e successive modificazioni;

**ORDINA**

**A partire dalle ore 10.00 del 12 novembre 2018 il divieto di transito pedonale e veicolare, nei due sensi di circolazione sul tratto di strada comunale compreso tra la frazione La Ferrere e il piazzale della frazione Place Moulin del comune di Bionaz, per pericolo valanghe, sino a formale revoca della presente ordinanza.**

**AVVISA**

- ♦ A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Regione o al Tribunale Amministrativo Regionale di Aosta.
- ♦ Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza tutti i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n 285;
- ♦ I trasgressori saranno passibili di sanzione amministrativa oltre a denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa.

Dalla residenza Municipale, 09/11/2018

F.TO IL SINDACO

Armando CHENTRE